



Modalità operative dello sciopero degli scrutini Personale docente di tutti gli ordini di scuola e personale ATA

1) In quali giornate è possibile scioperare?

Attualmente sono presenti due indizioni di sciopero degli scrutini:

- sciopero degli scrutini nella prima ora di ciascun scrutinio nei primi due giorni di scrutini del calendario di ciascuna istruzione scolastica
- sciopero breve orario limitato alle operazioni degli scrutini l' 11 e il 12 giugno (i primi due giorni dopo il termine delle lezioni stabilito dal calendario regionale)..

Un docente non può scioperare per più di due giorni consecutivi.

In nessun caso è possibile scioperare durante gli scrutini delle classi terminali di terza media e quinta superiore.

2) Può il docente scioperare nella prima ora di ciascuno scrutinio nell'ambito della stessa giornata?

Sì perché lo sciopero indetto è di un'ora per ciascuno degli scrutini in calendario nelle due giornate consecutive di sciopero. Ogni docente può scioperare nella prima ora di attività programmata relativa a ciascuno degli scrutini delle classi che lo riguardano nella giornata, quindi anche a più scrutini nello stesso giorno. Dunque non c'è un problema di ultrattività che comporterebbe la trattenuta dell'intera giornata di lavoro. Solo che non serve che si scioperi la prima ora di "tutti gli scrutini" (con relativa ritenuta in base alle ore di sciopero) perché basta che ci si metta d'accordo e che lo faccia un docente soltanto per ciascuno scrutinio.

3) Se la prima ora programmata per le operazioni di scrutinio dovesse riguardare le classi terminali, il docente può scioperare nella prima ora dello scrutinio relativo alle altre classi?

Sì! Può scioperare alla prima ora programmata per ciascuno scrutinio delle classi che non rientrano nei servizi minimi. Lo sciopero, infatti, è stato indetto solo per le classi non terminali del ciclo di studi.

4) Può il docente scioperare per più di un'ora nella stessa giornata?

Sì può scioperare anche per più di un'ora nella stessa giornata e in questo caso la trattenuta è rapportata alle ore di sciopero effettuate fino ad un massimo di trattenuta per l'intera giornata.

5) Se lo scrutinio è stato programmato per due ore e c'è chi aderisce allo sciopero, può il dirigente aspettare l'inizio della seconda ora per dar ugualmente corso allo scrutinio?

No. l'adesione allo sciopero di un'ora da parte del docente comporta la presa d'atto da parte del dirigente circa l'impossibilità a procedere, per mancanza del collegio perfetto, allo svolgimento del consiglio di classe e al suo rinvio a una data successiva. A questo fine non rileva il fatto che il consiglio sia stato programmato per più di un'ora. **Va comunque rinviato.**

6) Se gli scrutini sono stati calendarizzati prima del 10 giugno (termine delle lezioni) è possibile scioperare il 10 giugno e nei giorni precedenti?

La norma prevede che gli scrutini si devono svolgere dopo il termine delle lezioni stabilito dal calendario regionale (in Toscana il 10 giugno) ma, quando anche gli scrutini fossero stati calendarizzati il 10 giugno o nei giorni precedenti, è evidente che è possibile scioperare perché, secondo una delle due indizioni, lo sciopero decorre dalla prima giornata del calendario degli scrutini della singola scuola..

7) Se nel calendario degli scrutini di una scuola è previsto che, nella prima giornata, si svolgano solo quelli delle classi conclusive che faranno gli esami (3^a media e V superiore). In questo caso, visto che non si può scioperare negli scrutini delle classi terminali, è possibile effettuare lo sciopero nei due giorni successivi?

Sì, è possibile, visto che in una delle due convocazioni dello sciopero lo sciopero degli scrutini è stato

indetto “per le prime due giornate consecutive di scrutini secondo il calendario di ciascuna scuola”, con esclusione degli scrutini delle classi terminali che hanno gli esami finali. Pertanto, nel caso in cui nella prima (o anche prima e seconda giornata) non sia possibile effettuare affatto lo sciopero in quanto sono previsti gli scrutini “esclusivamente” delle classi terminali che vanno agli esami, le due giornate di sciopero decorrono dalla prima giornata utile successiva.

8) Se la seconda convocazione dello scrutinio avviene al secondo giorno di sciopero si è tenuti a garantirne lo svolgimento?

No, lo scrutinio annullato dovrà essere garantito solo se riconvocato in data successiva alle due giornate consecutive di sciopero;

9) Come sciopera il personale ATA?

Per il personale Ata lo sciopero proclamato, sempre di un’ora per ciascuna delle due giornate, riguarda la prima di servizio del proprio turno antimeridiano oppure l’ultima del turno pomeridiano. Se nei due giorni dello sciopero sono previsti scrutini di classi non terminali, allora non ci sono minimi da dover garantire. Solo nel caso in cui, in via del tutto eccezionale, fosse prevista la concomitanza con gli scrutini “finali della classi terminali che dovranno sostenere gli esami”, allora dovranno essere garantiti i servizi minimi con le unità di personale indicate nell’accordo nazionale dell’8 ottobre 1999 attuativo dell’art. 2 comma 1 dell’accordo allegato al CCNL/99.

10) Come sciopera il personale docente della scuola dell’infanzia?

Lo sciopero proclamato riguarderà la prima ora di lezione del mattino, e l’ultima del pomeriggio in caso di tempo lungo, nelle stesse due giornate in cui sono previsti gli scrutini per gli altri gradi di scuola dell’istituto.

11) Se un docente è assente allo scrutinio ma non ha comunicato l’adesione allo sciopero il dirigente scolastico può sostituirlo?

No perché anche nel caso dello sciopero degli scrutini non è prevista dalla normativa nessuna preventiva comunicazione e dunque se il docente non ha chiesto un permesso o non ha comunicato che è assente per malattia e non è presente allo scrutinio significa che ha aderito allo sciopero. Ma per rafforzare la partecipazione all’azione di sciopero ed evitare fraintendimenti e situazioni spiacevoli, nonostante che non vi sia alcun obbligo di comunicazione preventiva, il docente in sciopero può :

- presentarsi allo scrutinio e comunicare “seduta stante”, prima che il dirigente scolastico inizi le operazioni, la propria adesione allo sciopero.
- comunicare precedentemente la sua adesione allo sciopero.